



**COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 80
della Giunta comunale**

OGGETTO: NUOVA APPROVAZIONE delle tariffe vevoli per l'anno 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno**, alle ore 21.25 , a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Wolf Elisabetta - SINDACO
Mattè Erica - ASSESSORE
Antoniolli Giampaolo - ASSESSORE
Bortolini Mirko - ASSESSORE
Scarnato Paola - ASSESSORE
Viqolani Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Conci dott.ssa Nicoletta**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Wolf Elisabetta**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali
della R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03/05/2018 n.2

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno
05/07/2021 all'Albo Informatico ove
rimarrà esposto per 10 giorni
consecutivi.

Addì, lì 05/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Inviata ai Capigruppo
il 05/07/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con decorrenza 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

visto l'art. 1, comma 668, della L. 27.12.2013, n. 147, che stabilisce: *“I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 20 settembre 2011 e modificato con deliberazione n. 37 del 30 novembre 2017;

visto il regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 marzo 2014 e modificato con deliberazione n. 4 del 16 marzo 2015, con deliberazione n. 46 del 28 dicembre 2016, con deliberazione n. 38 del 30 novembre 2017 e con deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2020 e considerato che è stata mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 12 dicembre 2008, con la quale è stato approvato il nuovo contratto di servizio con A.M.N.U. S.p.A., società a capitale interamente pubblico della quale il Comune di Caldonazzo è socio, con la conferma dell'affidamento alla Società della gestione integrata dei rifiuti urbani, dello spazzamento meccanico delle strade e dell'applicazione e riscossione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 30.12.2008, con cui sono stati approvati i disciplinari riguardanti la gestione del Servizio di applicazione e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la gestione del servizio di spazzamento delle strade e la deliberazione n. 159 del 21 dicembre 2020, con cui è stato disposto di affidare alla società AMNU S.p.a. i servizi di spazzamento meccanico, spazzamento manuale, raccolta dei rifiuti sulle aree pubbliche e pulizia delle caditoie e ramali di raccolta acque a far data dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2037;

considerato che il Comune di Caldonazzo ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del D.Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 e s.m. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore può chiedere ai propri utenti;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999 e quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza e adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta sia per le utenze domestiche che non domestiche;

richiamata la deliberazione n. 14 dd. 23 febbraio 2021, con cui sono state approvate le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani applicate nell'anno 2021, nonché le misure delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 14 del regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

vista la comunicazione della società AMNU S.p.a. n. 4770-2021 del 10 giugno 2021, nella quale viene specificato come si sia reso necessario procedere alla redazione di un nuovo Piano Economico Finanziario (PEF), in coerenza con il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA nella versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 24 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF;

visto il NUOVO Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A., opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, approvato nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 7 giugno 2021;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel nuovo PEF relativo al 2021 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	3.873.251,00	39.596,12
Costi variabili (€)	2.420.718,00	0,00
Totale (€)	6.293.969,00	39.596,12

viste le tabelle aggiornate relative alle tariffe per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, trasmesse da AMNU S.p.a. con lettera n. protocollo 4679/2021 dell'8.6.2021, dalle quali si evidenzia come la quota variabile della tariffa diminuisca dai precedenti € 0,099/litro a € 0,093/litro e la tariffa giornaliera diminuisca da € 0,248/litro a € 0,233/litro, mentre quota fissa e quota spazzamento diminuiscono dello 0,19% per le utenze domestiche e dell'1% per le utenze non domestiche;

ritenuto necessario, alla luce di quanto sopraindicato, riapprovare le tariffe valevoli per l'anno 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvedendo all'annullamento della deliberazione n. 14 dd. 23 febbraio 2021;

richiamato l'art. 30, comma 5 del decreto legge n. 41 del 22.03.2021, il quale dispone che *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, in base al quale *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati e a pagamento, costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

ritenuto di confermare le misure delle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 2, lettera b) e lettera c) e dall'art. 14, comma 4 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, stabilite con la deliberazione n. 14 dd. 23 febbraio 2021, ovvero:

- la misura dell'intervento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento, fissata in € 45,45 + I.V.A. per persona;
- la misura dell'intervento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c) del Regolamento, fissata in € 20,00 + I.V.A. all'anno per bambino;
- la misura del contributo, erogato in forma di riduzione tariffaria, di cui all'art. 14, comma 4 del Regolamento, fissata in € 54,54 annui + I.V.A.;

viste le deliberazioni n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019, n. 238/2020/R/RIF di data 24 giugno 2020 e n. 493/2020/R/RIF di data 24 novembre 2020, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

vista inoltre la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 giugno 2021 con la quale è stata approvata l'applicazione alle categorie economiche di agevolazioni della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19, attraverso l'introduzione del nuovo comma 4-bis nell'articolo 14 del regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

visto che la spesa per l'indennizzo da corrispondere al soggetto gestore conseguente all'applicazione delle agevolazioni, sulla base delle tabelle di calcolo messe a disposizione dallo stesso gestore, è pari a € 50.445,00 oltre a I.V.A. 10%, per complessivi € 55.489,50 e trova imputazione al capitolo 11423 dell'esercizio 2021 del P.E.G. 2021-2023, che presenta adeguata disponibilità;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto lo Statuto Comunale;

visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di annullare, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione n. 14 del 23 febbraio 2021, avente per oggetto *“approvazione delle tariffe valevoli per l'anno 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

2. di prendere atto del nuovo Budget 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposto da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
3. di approvare per l'anno 2021 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

TARIFFA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A.)

Conferimento rifiuto secco residuo 0,093 Euro/litro

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale 0,005 Euro/litro

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A.)**

Componenti	Quota fissa (€)	Quota spazzamento (€)	Tariffa 2021
Componenti 1	29,59	6,39	35,98
Componenti 2	53,26	11,51	64,77
Componenti 3	68,06	14,70	82,76
Componenti 4	88,77	19,18	107,95
Componenti 5	106,53	23,01	129,54
Componenti 6	121,32	26,21	147,53

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A.)**

Categoria	Quota Fissa (€/mq.)	Quota Spazzamento (€/mq.)	Tariffa 2020
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5193	0,0890	0,6083
02.Cinematografi e Teatri	0,3333	0,0571	0,3904
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4650	0,0797	0,5447
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6820	0,1169	0,7989

05.Stabilimenti Balneari	0,4960	0,0850	0,5810
06.Esposizioni, Autosaloni	0,3953	0,0677	0,4630
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,2710	0,2178	1,4888
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,8370	0,1434	0,9804
09.Case di Cura e Riposo	0,9688	0,1660	1,1348
10.Ospedali	0,9998	0,1713	1,1711
11.Uffici, Agenzie	1,1780	0,2019	1,3799
12.Banche e Istituti di Credito e Studi Professionali	0,4728	0,0810	0,5538
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,0928	0,1872	1,2800
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3950	0,2390	1,6340
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6433	0,1102	0,7535
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,3795	0,2364	1,6159
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,1470	0,1965	1,3435
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,7983	0,1368	0,9351
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0928	0,1872	1,2800
20. Attività Artigianali produzione beni specifici	0,8448	0,1448	0,9896
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettiva)	7,4633	1,2789	8,7422
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	5,9133	1,0133	6,9266
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	4,8748	0,8353	5,7101
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,1390	0,3665	2,5055
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0228	0,3466	

			2,3694
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,7498	1,4993	10,2491
27.Ipermercati generi misti	2,1235	0,3639	2,4874
28.Banchi Mercato generi alimentari	5,3630	0,9190	6,2820
29.Discoteche, Night Club	1,4803	0,2536	1,7339

4. di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € **0,233** al litro + I.V.A., la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato;
5. di approvare per l'anno 2021 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi leggeri per le utenze non domestiche nella misura di € **0,015** al litro + I.V.A.;
6. di confermare per l'anno 2021 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € **0,026** al litro + I.V.A.;
7. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi per i servizi prestati, costi che non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente deliberazione;
8. di stabilire per l'anno 2021 per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80** litri a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
9. di stabilire per l'anno 2021 per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **12** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
10. di stabilire ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in **20** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, secondo la tariffa giornaliera di smaltimento di cui al precedente punto 3;
11. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento comunale relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in € **5,00** + I.V.A. per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € **2,50** + I.V.A. per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;

12. di determinare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa da quelle utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di Euro **45,45** + I.V.A. all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica, fermo restando il versamento della quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, che dovrà comunque essere corrisposta;
13. di determinare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa dalle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a due anni, nella misura di Euro **20,00** + I.V.A. all'anno per ciascun bambino, rapportata ai giorni per i quali spetta il diritto – fermo restando il versamento della quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, che dovrà comunque essere corrisposta;
14. di stabilire che le agevolazioni previste ai precedenti punti 12 e 13:
 - sono cumulabili tra loro;
 - decorrono dall'anno di presentazione della domanda di agevolazione;
15. di determinare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento succitato, in € **54,54** annui + I.V.A. per ciascun bambino la misura del contributo del Comune - erogato in termini di riduzione tariffaria - per l'acquisto di pannolini ecologici lavabili;
16. di dare atto che la spesa derivante da quanto disposto ai precedenti punti 12, 13 e 15, che sarà rendicontata da A.M.N.U. S.p.a. e viene stimata in € 2.800,00., trova imputazione al capitolo 11043/90 dell'esercizio 2021 del P.E.G. 2021-2023;
17. di impegnare al capitolo 11423 dell'esercizio 2021 del P.E.G. 2021-2023 la spesa € 55.489,50 per l'indennizzo da corrispondere alla società AMNU S.p.a. in conseguenza dell'applicazione delle agevolazioni della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19, di cui al comma 4-bis dell'articolo 14 del regolamento comunale succitato;
18. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società AMNU S.p.A., per gli adempimenti di competenza;
19. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2;
20. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.;

i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Wolf Elisabetta

L'ASSESSORE
F.to Bortolini Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Caldonazzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conci dott.ssa Nicoletta

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Informatico, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Caldonazzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Conci dott.ssa Nicoletta